

**"WHITE LISTS" – LAVORI PUBBLICI**  
**(Articolo 29, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge, n. 114/2014)**

**Entrata in vigore: 25 giugno 2014**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

**VERIFICA NELLE WHITE LISTS**

- Per la stipulazione di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi alle **attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa**, definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012:
    - a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
    - b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
    - c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
    - d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
    - e) *noli a freddo di macchinari;*
    - f) *fornitura di ferro lavorato;*
    - g) *noli a caldo;*
    - h) *autotrasporti per conto di terzi;*
    - i) *guardiania dei cantieri.*
  - Per queste **attività** le stazioni appaltanti, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, devono, infatti, avvalersi di appositi **elenchi** c.d. "*white lists*", istituiti presso ogni Prefettura (*per le imprese aventi sede in provincia di Bolzano, questi elenchi sono tenuti dal Commissariato del Governo*), ai quali le imprese hanno l'obbligo di iscrizione.
  - Per detti PROVVEDIMENTI la verifica nelle c.d. "*white lists*" deve essere effettuata obbligatoriamente **ed a prescindere dalle soglie** stabilite dal Codice antimafia.
  - L'ISCRIZIONE nella c.d. "*white lists*" (*attenzione: non la mera istanza d'iscrizione*) sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell'autorizzazione di subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
  - Conseguentemente, anche ai fini della stipula dei contratti e dell'autorizzazione dei subappalti concernenti attività non comprese nel suddetto elenco, per le quali però debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia, è utile preventivamente verificata l'avvenuta iscrizione dell'impresa nelle c.d. "*white lists*" e, qualora essa non sia presente, bisogna procedere con la richiesta di comunicazione o informazione alla competente Prefettura/Commissariato del Governo.
- (art. 29, del legge n. 114/2014, che ha sostituito il comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012; all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012)

- con riferimento all'appaltatore nel caso in cui nel contratto di appalto siano previste, all'interno di un'opera o prestazione più complessa, una o più delle prestazioni indicate;
- con riferimento al subappaltatore nel caso di contratto di subappalto avente ad oggetto una delle dette attività;
- in caso di ATI, la verifica sarà effettuata con riferimento all'impresa che assumerà la lavorazione sulla base della qualificazione posseduta e, in caso di subappalto, anche in capo al subappaltatore;
- la verifica nelle c.d. "*white lists*" va effettuata prima di procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subappalto;
- fino al 25.6.2015 è sufficiente la verifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione agli elenchi;
- la verifica dell'avvenuta iscrizione o presentazione dell'istanza è condizione necessaria al fine di poter procedere a qualsiasi forma di stipulazione/autorizzazione;
- quando si verifica la sola presentazione dell'istanza, si deve riportare ciò nell'atto ed informare contestualmente la Prefettura/Commissariato di Governo competente.
- in caso di successivo diniego di iscrizione da parte della Prefettura/Commissariato di Governo competente, si procederà al recesso del contratto /alla revoca dell'autorizzazione.